

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 7 marzo 2003**

(Causa C-108/03)

(2003/C 112/23)

Il 7 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Carmel O'Reilly, consigliere giuridico e dal sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della medesima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, trattando i cittadini di altri Stati membri residenti in Spagna, per quanto riguarda la gravità delle infrazioni e la gradazione delle ammende per inadempimento ai termini delle disposizioni relative ai permessi di soggiorno, in modo sproporzionatamente diverso rispetto ai cittadini spagnoli quando commettono infrazioni paragonabili per quanto riguarda gli obblighi di ottenere o rinnovare i documenti nazionali di identità, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 39, 43 e 49 del trattato CE, dell'art. 4, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE<sup>(1)</sup>, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, e dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE<sup>(2)</sup>, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.
- condannare alle spese il Regno di Spagna

*Motivi e principali argomenti*

L'inadempimento alle disposizioni relative ai permessi di soggiorno — il non presentare i documenti richiesti, il non chiedere o rinnovare i permessi — può essere oggetto di sanzioni, sempre che l'importo dell'ammenda non sia sproporzionato alla gravità dell'infrazione. Anche se la Commissione riconosce che la situazione del non cittadino, per quanto riguarda il permesso di soggiorno, e quella del cittadino, per quanto riguarda il documento d'identità, non sono identiche, non per questo è meno evidente, secondo la Commissione, che la Corte di giustizia ha considerato tali due situazioni per giungere alla nozione di paragonabilità delle sanzioni (v. sentenza 30 aprile 1998, causa C-24/97, Commissione/Germania). La Commissione censura che per un ritardo di fino a tre mesi nella richiesta del permesso di soggiorno, il non cittadino può essere assoggettato ad un'ammenda massima di

ESP 50 000, mentre nel caso di un cittadino che non chiede in tempo il suo documento d'identità, l'ammenda è di ESP 50 per ogni mese di ritardo. Ricorda rapidamente anche alcune denunce che hanno dato luogo al parere motivato e al presente ricorso che, a suo avviso, dimostra molto chiaramente la differenza tra la gradazione delle pene e la loro natura sproporzionata.

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13; SEE: capitolo 5, tomo 1, pag. 88.

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14; SEE: capitolo 6, tomo 1, pag. 132.

**Ricorso del Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 2003**

(Causa C-110/03)

(2003/C 112/24)

Il 10 marzo 2003, il Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il Regno del Belgio conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- dichiarare all'occorrenza inapplicabile, ai sensi dell'art. 241 del Trattato CE, il regolamento del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, a titolo di fondamento normativo del regolamento impugnato;
- condannare la Commissione alle spese.